



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

Prot. n. 47801 del 17.10.2024

ORDINANZA INGIUNZIONE N. 4 DEL 17.10.2024

IL RESPONSABILE APICALE E.Q. CON F. D.

Premesso che:

- con atto di citazione, notificato alla Provincia di Avellino il 26.02.2013, i sigg. “omissis” e “omissis” convenivano l’Amministrazione Provinciale innanzi al Giudice di Pace di Avellino chiedendo al Giudice adito di:
 - ✓ *condannare la Provincia di Avellino al risarcimento di tutti i danni subiti dalla vettura attorea nel sinistro per cui è causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (24.07.2012) al momento del soddisfo, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice di pace adito;*
 - ✓ *condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;*
- la Provincia di Avellino, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa il Comune di San Michele di Serino (AV) e l’Alto Calore Servizi S.p.A.;
- il Giudice di Pace di Avellino, con sentenza n. 1988 del 10.11.2016, così provvedeva:
 - ✓ *condanna l’Amministrazione Provinciale di Avellino, il Comune di San Michele di Serino e l’Alto Calore Servizi S.p.A. in solido o disgiuntamente al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 800,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;*
 - ✓ *condanna l’Amministrazione Provinciale di Avellino, il Comune di San Michele di Serino e l’Alto Calore Servizi S.p.A. al pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano con attribuzione al procuratore antistatario in € 593,00 (di cui € 93,00 per spese ed € 500,00 per compenso professionale) oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;*
- i sigg. “omissis” e “omissis” notificavano atto di pignoramento presso terzi, acquisito con prot. n. 18880 del 18.04.2017, e “omissis” notificava atto di pignoramento presso terzi, acquisito con prot. n. 18877 del 18.04.2017, per il pagamento delle somme così come statuire con la sentenza n. 1988 del 10.11.2016 del Giudice di Pace di Avellino;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 146 del 29.09.2017 ad oggetto “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio scaturenti da procedure esecutive presso terzi e contestuale regolarizzazione relativi pagamenti eseguiti dal Tesoriere nel mese di luglio 2017” veniva riconosciuto il debito fuori bilancio di € 6.513,41 relativo all’ Ordinanza di assegnazione del G.E. del Tribunale di Avellino di cui alle procedure esecutive iscritte al n. 551/17 e al n. 556/17, di cui:
 - ✓ € 1.776,64 in favore di “omissis”;
 - ✓ € 1.790,48 in favore di “omissis”;
 - ✓ € 2.956,29 in favore di “omissis”;
- con mandato n. 5151 del 03.10.2017 veniva disposto il pagamento della somma di € 1.776,64 in favore di “omissis”;



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

- con mandati n. 5148, n. 5149, n. 5152 e n. 5153 del 03.10.2017, ciascuno dell'importo di € 2.556,09, € 400,20, € 1.533,93 e € 226,55 veniva disposto il pagamento della somma complessiva di € 4.746,77 in favore di "omissis";
- con atto di appello, notificato alla Provincia di Avellino il 30.04.2017, i sigg. "omissis" e "omissis" citavano, innanzi al Tribunale di Avellino, con procedimento R.G. n. 2098/2027, la Provincia di Avellino, il Comune di San Michele di Serino e l'Alto Calore Servizi S.p.A. per la riforma parziale della sentenza n. 1988 del 10.11.2016 del Giudice di Pace di Avellino per sentire *"condannare la Provincia di Avellino, il Comune di San Michele di Serino e l'Alto Calore Servizi S.p.A. in solido o disgiuntamente al pagamento in favore della parte attrice alla refusione delle spese di CTU anticipate dall'attore in corso di causa ammontanti ad € 400,64 comprensive di IVA e Cassa dovuta per le spese di CTU sostenute e anticipate in via provvisoria dall'attore in corso di causa, così come liquidata con apposito decreto del 6 ottobre 2016"*;
- la Provincia di Avellino, costituitasi in giudizio, previa deduzione dell'inammissibilità e infondatezza dell'appello principale, formulava invece appello incidentale per difetto di legittimazione passiva, inesistenza della responsabilità della Provincia di Avellino e del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.;
- il Giudice adito, con sentenza n. 209 del 26.01.2024 del Tribunale di Avellino, così provvedeva:
 - ✓ *accoglie gli appelli incidentali, così come proposti;*
 - ✓ *riforma la sentenza appellata, rigettando la domanda proposta in primo grado;*
 - ✓ *dichiara assorbito l'appello principale;*
 - ✓ *condanna "omissis" e "omissis" alla rifusione in favore della Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.008,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;*
 - ✓ *dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite;*
 - ✓ *pone definitivamente a carico degli appellanti, "omissis" e "omissis" le spese dell'espletata CTU, così come liquidate con separato decreto reso in corso di giudizio;*
- con diffida/messa in mora, Pec prot. n. 26579 del 11.06.2024, si richiedeva a "omissis" la ripetizione della somma complessiva di € 1.790,88, comprensiva di interessi legali, percepita in esecuzione della sentenza n. 1988 del Giudice di Pace di Avellino entro giorni 20 dalla notifica;

Dato atto che, in esecuzione della sentenza n. 209/2024 del Tribunale di Avellino, di riforma della sentenza n. 1988/2016 del Giudice di Pace di Avellino, la somma da ripetere da parte di "omissis" ammonta ad **€ 1.943,28**, di cui:

- € 1.776,64 per somma da ripetere, giusta mandato n. 5151 del 03.10.2017;
- € 166,64 per interessi dal 04.10.2017 (data della quietanza) al 10.10.2024;

Verificato che, a tutt'oggi, non risulta alcun versamento da parte di "omissis" a titolo di restituzione dei suddetti importi, giusta sentenza n. 209/2024 del Tribunale di Avellino, di riforma della sentenza n. 1988/2016 del Giudice di Pace di Avellino;

Precisato che:

- *chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione*



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento;

- il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio;
- la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011);
- il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia;

Considerato che sussistono e permangono le ragioni di fatto e diritto per la ripetizione delle somme *ut supra*, già intimate bonariamente nel corso del 2024 con espressa costituzione in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione;

Dato atto che la somma indebitamente trattenuta dal debitore, rappresenta una entrata patrimoniale che va doverosamente recuperata a soddisfazione dell'interesse dell'Ente così leso;

Rilevato che il credito della Provincia di Avellino pari a € 1.943,28 vantato nei confronti di "omissis" è certo, liquido ed esigibile, derivando la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati;

Ritenuto di procedere all'intimazione/ingiunzione del pagamento della somma così dovuta attraverso legittima procedura atta al recupero dei crediti *tributari e patrimoniali*, ovvero *extra-tributari*, dell'Ente, quale quella prevista dal R.D. n. 639/1910 (T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), in considerazione della sua pacifica e conclamata natura di provvedimento amministrativo autoritativo, oltre che legittimo procedimento monitorio da prestarsi, come nella fattispecie, per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale unilateralmente formato dall'Ente pubblico nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo esecutivo civile ordinario è l'atto di precetto, suscettibile di definitività ed incontestabilità ove non sia stata proposta opposizione nei termini di legge;

Dato atto, altresì, che l'ingiunzione *de qua* può assumere anche una mera funzione di atto di accertamento della pretesa dell'amministrazione prescindendo dalla funzione di atto di riscossione, rinvenendo legittima e specifica applicazione anche per le entrate non tributarie e non previdenziali, ovvero per quelle definite come aventi/causa in rapporti di diritto privato dell'amministrazione", ivi incluse anche per le entrate patrimoniali derivanti da somme da recupero di finanziamenti pubblici;

Dato atto che "La notificazione delle ordinanze ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81 può avvenire, ove possibile, direttamente da parte della P.A. a mezzo posta elettronica certificata" (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza del 16.12.2020 n. 28829);

Ritenuto che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicolina Contento;



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

• il presente atto non coinvolge interessi del Responsabile Apicale E.Q. con F.D. e del responsabile del procedimento, o di parenti entro il 4° grado ai sensi della legge n. 190/2012 e del Piano Anticorruzione, e che il Responsabile del procedimento non ha rilevato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento, nonché ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia di Avellino, né difformità rispetto a quanto prescritto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento provinciale vigente;

Visti:

- il T.U. 14.04.1910 n. 639;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ORDINA

a “*omissis*” (C.F. “*omissis*”), di pagare alla Provincia di Avellino la somma di € **1.943,28**, di cui:

- € 1.776,64 per somma da ripetere, giusta mandato n. 5151 del 03.10.2017;
- € 166,64 per interessi dal 04.10.2017 (data della quietanza) al 10.10.2024;

il tutto oltre interessi legali maturandi dal 11.10.2024 fino al soddisfo;

INGIUNGE

a “*omissis*” (C.F. “*omissis*”), di pagare alla Provincia di Avellino la somma di € **1.943,28**, oltre interessi legali maturandi dal 11.10.2024.2024 fino al soddisfo, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente atto, mediante versamento che dovrà essere effettuato con il sistema PagoPa, accessibile sul link:

https://servizi.provincia.avellino.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/39

riportando nella causale “*Ripetizione in esecuzione della sentenza n. 209/2024 del Tribunale di Avellino di riforma della sentenza n. 1988/2016 del Giudice di Pace di Avellino*”;

AVVERTE

che:

- la presente ordinanza/ingiunzione costituisce titolo esecutivo;
- in mancanza di pagamento nel termine predetto, si procederà al recupero delle somme non versate mediante attivazione delle procedure esecutive;
- avverso la presente ordinanza/ingiunzione è possibile proporre ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nelle forme e termini di legge;
- è ammessa, entro 30 giorni dalla notifica della presente, la produzione di istanza di rateizzazione;

INFORMA



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicolina Contento;
- ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è possibile prendere visione o estrarre copia degli atti, documenti, scritti difensivi, contenuti nel fascicolo del procedimento tenuto agli atti dell'ufficio Recupero del Servizio Autonomo Avvocatura presso la sede della Provincia Avellino in Avellino alla Piazza Libertà;
- per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si può contattare il Responsabile del procedimento ai seguenti recapiti: tel. 0825790279, e-mail: ncontento@provincia.avellino.it, Pec: info@pec.provincia.avellino.it;
- relativamente al trattamento dei dati personali si rimanda all'allegata informativa.

DISPONE

la notifica del presente atto nelle forme di legge e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Avellino per 30 giorni.

Il Responsabile U.O.C
f.to dott.ssa Nicolina Contento

Il Titolare E.Q.
f.to dott.ssa Maria Balestra

Il Responsabile Apicale E.Q. con F. D.
f.to avv. Oscar Mercolino



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

Contenzioso - Negoziazioni Assistite

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ED EMISSIONE DI ORDINANZE, GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI, GESTIONE ISTANZE DI SGRAVIO, GESTIONE CONTENZIOSO RELATIVO A IMPUGNAZIONI, ORDINANZE E CARTELLE ESATTORIALI

Con questa informativa la provincia di Avellino intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito sopra riportato.

1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Avellino, avente sede in Avellini alla Piazza Libertà n. 1, tel. 08257901, Pec: info@pec.provincia.avellino.it.

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È possibile prendere contatto con il DPO della Provincia di Avellino scrivendo all'indirizzo email info@formanagement.it PEC: formanagement@pec.it.

2. Finalità

Nell'ambito dei trattamenti sopra indicati, i dati personali delle persone fisiche soggette a procedimento sanzionatorio amministrativo vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- irrogazione di sanzioni per violazioni amministrative di competenza della Provincia di Avellino;
- ordinanze/ingiunzioni di pagamento;
- gestione attività di riscossione tramite ruoli;
- gestione istanze di sgravio relative a sanzioni amministrative;
- gestione contenzioso relativo a impugnazioni, ordinanze/ingiunzioni, cartelle esattoriali.

3. Dati ottenuti presso terzi

La Provincia di Avellino acquisisce dati relativi alle finalità su indicate; in ragione degli stessi accessi ed accertamenti, potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali da altri soggetti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici in relazione a ricerche anagrafiche effettuate presso Comuni/Ambasciate/Consolati (in caso di residenza all'estero)/Punto Fisco/Agenzia delle Entrate - Riscossione.

4. Autorizzati e Responsabili del trattamento

I dati personali sono trattati da personale della Provincia di Avellino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla Provincia di Avellino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

5. Destinatari dei dati personali

Per quanto concerne le finalità di cui al punto 2 della presente informativa, alcuni dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari/destinatari:

- Servizi anagrafe dei Comuni;
- Messi comunali;
- Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- Piattaforma PagoPA;
- Autorità giudiziaria competente, avvocati difensori dell'Ente.



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

Contenzioso - Negoziazioni Assistite

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati come di seguito:

- per il procedimento di applicazione delle sanzioni e dell'emissione delle ordinanze al massimo 5 anni dall'emissione del verbale;
- per l'attività di riscossione tramite ruoli al massimo 1 anno dalla notifica dell'ordinanza;
- per le istanze di sgravio 220 giorni dalla richiesta di sgravio all'Agenzia delle Entrate, 30 giorni se presentata dall'utente;
- per il contenzioso la durata del giudizio.

Successivamente saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del procedimento per quanto riguarda i procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative (individuabile nell'invio ruolo per le ordinanze ingiunzione e nella trasmissione all'organo accertatore per le ordinanze di archiviazione), all'attività di riscossione tramite ruoli e alla gestione del contenzioso e per 5 anni per le istanze di sgravio, oltre ai tempi necessari al Titolare del trattamento per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal termine dell'anno finale di conservazione).

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità indicate. In caso di mancata indicazione del recapitotelefonico o dell'indirizzo mail potrebbe essere più difficoltoso contattare l'utente per questioni relative alla pratica.

8. Trasferimento di dati in Paesi extra-UE

Come indicato sopra, la Provincia di Avellino può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Dette società di servizi sono selezionate sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard.

9. I suoi DIRITTI

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Provincia di Avellino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare, al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali; in ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo alla medesima Autorità garante, secondo le modalità che può reperire sul sito:

<https://www.garanteprivacy.it/>

Questa informativa è stata aggiornata in data: 09.11.2023



PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Autonomo Avvocatura

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A richiesta di come in atti della Provincia di Avellino, ente creditore come in atto, rappresentata ai fini del presente atto, dall'avv. Oscar Mercolino, nella qualità di Responsabile Apicale E.Q. con funzioni dirigenziali del Servizio Autonomo Avvocatura, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al TRIBUNALE DI AVELLINO, ho notificato copia della presente ordinanza n. 4 del 17.10.2024 prot. n. 47801 del 17.10.2024, come in atti a:

“omissis” (C.F./P.IVA: **“omissis”**), con residenza in **“omissis”**